

# Rapporto

numero

**6566 R**

data

28 novembre 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 18 novembre 2011 concernente la permanenza in carica degli assessori-giurati fino al 30 giugno 2012**

Con il messaggio in epigrafe il Consiglio di Stato, al fine di garantire il funzionamento del Tribunale penale cantonale, propone di prolungare la nomina degli assessori-giurati attualmente in carica fino al 30 giugno 2012. Si conferma inoltre transitoriamente la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al presidente della Corte all'inizio della procedura.

La Commissione condivide il messaggio governativo.

Al fine di tenere conto dei tempi tecnici del Parlamento e della successiva dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi si prolunga il termine fino al 30 giugno 2012.

Tenuto conto che sin dal 1° gennaio 2011 statuirà con gli assessori-giurati anche la Corte di appello e di revisione penale, si ritiene necessario (al fine di garantire il completo funzionamento di tutte le autorità giudiziarie) stabilire che gli attuali assessori-giurati fungano pure transitoriamente da assessori-giurati di appello con la precisazione che in occasione della designazione saranno tolti dalla lista coloro che hanno operato nel medesimo processo in primo grado.

<b>Messaggio</b>	<b>Commissione</b>
<p>Art. 1 DL</p> <p>La permanenza in carica degli assessori-giurati in funzione al 31 dicembre 2011 è prorogata fino al 30 giugno 2012.</p>	<p>Art. 1 DL</p> <p>La permanenza in carica degli assessori-giurati in funzione al 31 dicembre 2011 è prorogata fino al 30 giugno 2012, dichiarando fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al presidente della Corte all'inizio di ogni procedura.</p> <p>Art. 2</p> <p><sup>1</sup>Il Gran Consiglio designa ed elegge sessanta assessori giurati di cui all'articolo 1 per operare solo nella Corte di appello e di revisione penale.</p> <p><sup>2</sup>Chi ha funto da assessore-giurato nel procedimento di primo grado non può operare dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale nella medesima causa.</p> <p>Art. 3</p> <p><sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.</p> <p><sup>2</sup>Esso decade il 30 giugno 2012.</p>

Per queste ragioni, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare questo rapporto e l'allegato disegno di decreto legislativo.

Per la Commissione della legislazione:

Andrea Giudici, relatore

Agustoni - Beretta Piccoli - Caverzasio -

Celio - Corti - Galusero - Ghisolfi - Guerra -

Kandemir Bordoli - Mellini - Pedrazzini -

Rückert - Viscardi

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **concernente la permanenza in carica degli assessori-giurati fino al 30 giugno 2012**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 18 novembre 2011 n. 6566 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 28 novembre 2011 n. 6566R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

La permanenza in carica degli assessori-giurati in funzione al 31 dicembre 2011 è prorogata fino al 30 giugno 2012, dichiarando fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al presidente della Corte all'inizio di ogni procedura.

#### **Articolo 2**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio designa ed elegge sessanta assessori giurati di cui all'articolo 1 per operare solo nella Corte di appello e di revisione penale.

<sup>2</sup>Chi ha funto da assessore-giurato nel procedimento di primo grado non può operare dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale nella medesima causa.

#### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup>Esso decade il 30 giugno 2012.